



Ordine Provinciale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della provincia di Arezzo

Dott. For. Amb. Luca Trabucco

Iscritto all'ODAF di Arezzo al n.231

Studio tecnico in via F.lli Cerwi n.50

Loro Ciuffenna (AR)- 52024

RELAZIONE CONSISTENZA VEGETAZIONALE PORZIONE DI TERRENO

Piano attuativo del Parco dello Sport

nel Comune di Cavriglia

SOMMARIO


1. PREMESSA.....	2
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....	2
3. INQUADRAMENTO VEGETAZIONALE.....	6
4. PROGETTO E VERIFICA DEL PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO.....	9
5. NORMATIVA REGIONALE.....	12
6. RAFFRONTO PROGETTUALE CON LA NORMATIVA.....	14
7. RILIEVO FOTOGRAFICO STATO ATTUALE.....	19
8. BREVE CENNO AL RILIEVO FLORISTICO.....	20
9. CONCLUSIONI.....	21


1. PREMESSA

La seguente relazione è inerente alla rilevazione dello stato di consistenza vegetazionale passato e presente, all'interno di una porzione di territorio di proprietà del Comune di Cavriglia, interessata dalla realizzazione di una parte dell'impianto da golf ricompreso nel Piano Attuativo del Parco dello Sport.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area oggetto di studio ricade nel Comune di Cavriglia e si individua catastalmente al foglio 30 particelle 160 e 323:







l'intervento di ampliamento dell'impianto da golf è ubicato in una porzione di terreno inclinato disposto principalmente sull'asse maggiore nord-sud.



La pendenza lungo l'asse nord-sud varia da circa l'11% all' 8 %:




Il profilo altimetrico lungo l'asse nord -sud passa da circa 230 metri s.l. m a circa 280 metri s.l. m




L'asse minore dell'area ed intersecante al primo è quello riconducibile alla direzione est-ovest



La pendenza massima lungo l'asse est - ovest varia da circa 10% a 12 %:




Il profilo altimetrico lungo l'asse nord -sud passa da circa 240 metri s.l. m a circa 250 metri s.l. m



3. INQUADRAMENTO VEGETAZIONALE

Il soprassuolo insediatosi nell'area, allo stato attuale è riconducibile per la maggior parte a seminativo ordinario-terreno a riposo ove si evidenziano le lavorazioni colturali passate, in parte a pascolo/pascolo cespugliato con presenza di vegetazione erbacea, ed in una porzione a formazione boschiva centrale con presenza di latifoglie (estratto Google Earth 2022)



La classificazione vegetazionale della Regione Toscana conferma lo stato di fatto con il seguente uso e copertura del suolo (GEOSCOPIO anno 2019):



Codice 210 - seminativo; codice 311- boschi di latifoglie; codice 324 - area vegetazionale arbustiva; codice 1121 area pertinenza edificio

Nella cartografia regionale inerente all'inventario forestale toscano (GEOSCOPIO), l'indicazione vegetazionale si riconduce alla presenza di seminativo (codice 203) e di arbusteti densi (codice 524) (la formazione boschiva centrale viene ricondotta ad arbusteto)



Facendo una verifica catastale le classificazioni colturali vengono confermate seppur con una semplificazione:

particella 323 censita nella sua integrità in qualità di seminativo classe 4

Elenco Immobili


	Foglio	Particella	Sub	Qualità	Classe	ha	are	ca	Reddito dominicale	Reddito agrario	Partita	Porzioni ¹
<input checked="" type="radio"/>	30	323		SEMINATIVO	4	17	94	56	Euro: 278,04	Euro: 278,04		

Particella 160, suddivisa in due porzioni: bosco misto classe 2 e seminativo classe 4


Porzione	AA	AB
Reddito dominicale	Euro 29,60	Euro 82,10
Reddito agrario	Euro 4,93	Euro 82,10
Deduzioni	-	-
Superficie m ²	31.839	52.991
Qualità	BOSCO MISTO	SEMINATIVO
Classe	2	4

4. PROGETTO E VERIFICA DEL PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO


Negli elaborati progettuali di raffronto con la Cartografia del PIT con valenza di piano paesaggistico si evince la presenza del vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs n.42/2004 art. 142 lett. g. *i territori coperti da boschi e da foreste*



Alcune porzioni di terreno interessate dagli interventi di progetto sono interessate dal Vincolo art. 142 lett. g. *i territori coperti da boschi e da foreste*, come si rileva dalla sovrapposizione cartografica di progetto







Dalla sovrapposizione della cartografia si evidenzia che le aree interessate dal progetto e sottoposte al vincolo paesaggistico art.142 lett. g in qualità di boschi e foreste, ricadono all'interno delle aree pascolive (o ex pascoli attualmente non più utilizzati da meno di 15 anni) anche cespugliate, ove comunque la densità di copertura non raggiunge il 40%, e pertanto da escludersi dall'inquadramento di bosco.

5. NORMATIVA REGIONALE

la Legge Forestale Toscana n .39/2000 individua le formazioni boschive all'interno dell'art. 3 comma 4 e 5:

*"4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno **il quaranta per cento**, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.*

5. Non sono considerati bosco:

a) **i parchi urbani**, i giardini, gli orti botanici e i vivai; b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i nocioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche; **c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni”.**

Il Regolamento Forestale D.P.G.R. n. 48/2003 all'art 2 comma 1 e 2 specifica:

*Ai fini dell'individuazione delle aree assimilate a bosco di cui all' articolo 3, comma 4 della legge forestale, nelle formazioni arboree ed arbustive, costituite da vegetazione forestale di cui all'allegato A della legge forestale, in cui la componente arborea non raggiunga la densità o la copertura di cui all' articolo 3 , comma 1 della stessa legge, la copertura determinata dalla componente arborea si somma a quella **della componente arbustiva al fine del raggiungimento della copertura minima del 40 per cento;***

2. *Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge forestale, la continuità della vegetazione forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione, quali le strade e le ferrovie, della larghezza mediamente non inferiore a 20 metri, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri*

Inoltre, il Regolamento Forestale, all'art. riporta tra le esclusioni a bosco art. 3 comma 1, lett. a:


Le aree di cui articolo 3, comma 5 della legge forestale sono così definite: a) "parchi urbani": le aree su cui sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad attività ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti;

6. RAFFRONTO PROGETTUALE CON LA NORMATIVA

Nell'ortofoto del 1965 si evince che le porzioni di terreno interessate dal progetto erano inserite all'interno delle aree di escavazione; il dato è utile per verificare fin da subito la presenza di formazioni boschive di pregio e figurative e ricondurle, laddove presenti, a processi di rinaturalizzazione:



Nel 1978 si rileva la presenza della formazione boschiva in stadio giovanile centrale alla area, la coltivazione dei seminativi e l'insediamento del pascolo e pascolo cespugliato;



Lo studio vegetazionale da ortofoto del 2002 e del 2004 mostrano il mantenimento dello stato vegetazionale composto da seminativo, pascolo e bosco. Come si rileva la coltivazione a prato-pascolo cespugliato erano più ampie rispetto alla formazione boschiva, e pertanto erano presenti attività agricole. Le aree di intervento progettuale interessate dal vincolo all' art.142 lett. g dal ricadono nelle zone a pascolo



Nella Ortofoto del 2007 si rileva la presenza nella parte alta interessata dal progetto dell'inizio di un processo di insediamento di specie arbustive (cespuglieto) nel prato-pascolo, mentre le altre aree progettuali permangono, perlopiù, allo stato vegetativo precedente.



Anche nella ortofoto del 2007 si riconferma che le aree progettuali interessate dal vincolo ai sensi dell'art.142 lett. g, ricadono all'interno delle aree destinate a seminativo e/o pascolo.

La porzione di terreno individuate in via transitoria a cespuglieto non rientrano nella definizione di bosco, poiché riconducibili alle "formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni", e comunque con un rapporto di copertura sotto il 40%.

Difatti, già nella ortofoto del 2019, si evince che il prato – pascolo è stato ripristinato;



Dalla verifica con l'ortofoto del 2019 e dalla consistenza dello stato attuale si avvalorà che il vincolo ai sensi dell'art.142 lett. g, seppur ricadente nelle parti evidenziate dal progetto sovrapposto, non riguarda formazioni boschive o aree assimilate a boschi, ma porzioni di terreno occupate da qualità colturali riconducibili a seminativi o terreni a riposo e prati-pascoli cespugliati

7. RILIEVO FOTOGRAFICO STATO ATTUALE

Lo stato attuale evidenzia la consistenza vegetazionale e floristica espressa in relazione, nelle zone oggetto di studio:



prato – pascolo



terreno seminativo a riposo



terreno a prato



pascolo -pascolo cespugliato



Pascolo cespugliato



Seminativo a riposo

8. BREVE CENNO AL RILIEVO FLORISTICO

Per quanto riguarda la presenza floristica nelle zone destinate a prato pascolo e nei seminativi a riposo si individuano essenze erbacee riconducibili alla veccia comune (*vicia sativa*), galega o capraggine (*galega officinalis*), artemisia comune (*artemisia vulgaris*), cappellini comuni (*agrostis stolonifera*), trifoglio bianco (*trifolium repens*), fienarola comune (*poa trivialis*) etc; per quanto riguarda le specie arbustive si rileva la presenza di rovo (*rubus ulmifolius*), inula fetida (*dittrichia graveolens*) ed in minor parte biancospino (*crataegusmonogyna*) e della canna comune (*arundo donex*).

Per quanto riguarda l'area boschiva centrale **non interessata** dal progetto di realizzazione dell'intervento, ai fini meramente conoscitivi si individua la presenza di un bosco di latifoglie miste nelle quali si denota la presenza di gruppi di olmi secchi (da valutarsi l'abbattimento libero) ed un giovane insediamento di Robinia Pseudoacacia specie alloctona invasiva.



Gruppo di olmi secchi



Gruppo di Robinia allo stato giovanile

9. CONCLUSIONI

Dallo studio vegetazionale tramite ortofoto dal 1965 al 2019 e dalla inerente rilevazione dello stadio e delle caratteristiche vegetazionali, si evince che le parti di terreno interessate dal progetto di ampliamento dei campi da golf (parco dello Sport) gravati del vincolo dell'art.142, lett. g) del D.lgs. n.42/2004 in qualità di boschi e terreni coperti da foreste, in realtà si presentano come porzioni di terreno occupate da aree coltivate (seminativi ex coltivi a riposo) prati e prati-pascoli e pertanto **da escludersi** dal suddetto vincolo correlato alla presenza di boschi o formazioni assimilate a boschi.

Difatti, occorre ricordare che la Cartografia del PIT relative ai vincoli dell'art. 142, lett. g) è redatta in larga scala, e viene concessa ai Comuni la possibilità di verificare a livello locale ed a piccola la scala, la congruità o il disallineamento con lo stato effettivo vegetazionale, presente sul terreno.

Oltremodo, in ottemperanza con la normativa regionale, si rimarca comunque *che le formazioni arbustive ed arboree insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a*

pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni **non sono riconducibili** a bosco e formazioni boschive.

Infine, è utile rappresentare che il contesto degli interventi progettuali sono all'interno del Parco dello Sport, il quale potrebbe essere considerato afferente ai parchi urbani definiti dalla normativa regionale all'art. 3, comma 5, lett. a della L.R. n.39/00 ed all'art. 3, comma 1, lett. a del Reg. For. 48/R/2003: le aree su cui sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad attività ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti, e pertanto da non considerarsi bosco.

Il tecnico incaricato



Dott. For. Luca Trabucco